

- la l.r. 8/2000;
 - la l.r. 64/2003;
 - la l.r. 1/2005;
 - la l.r. 38/2007;
- nei seguenti atti amministrativi e protocolli di intesa l'attenzione verso la sicurezza e prevenzione nel comparto edile costituisce un obiettivo primario :
- il piano nazionale di prevenzione in edilizia e la relativa declinazione regionale (dgrt 468/2011);
 - il Protocollo d'intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti, sottoscritto fra Inail Direzione Regionale per la Toscana e la Regione Toscana il 9 giugno 2009;
 - il Protocollo di intesa per la formazione di esperti della sicurezza nei luoghi di lavoro "safety manager" siglato il 10 febbraio 2010 ;

TUTTO CIO' CONSIDERATO E PREMESSO

l'INAIL e le Parti Sociali sopra menzionate convengono quanto segue.


Art. 1- Finalità e oggetto del Protocollo

Le parti firmatarie si costituiscono come Sistema Regionale in materia di Sicurezza e Salute nel settore edile e intendono perseguire le seguenti finalità:

- 1) attuare una fattiva e qualificata collaborazione per promuovere, diffondere e sviluppare nell'ambito del settore la cultura della sicurezza e della salute con particolare riguardo alle imprese micro, piccole e medie;
- 2) promuovere, attraverso una programmazione congiunta, iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione degli operatori stranieri del settore edile per sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali tra coloro che provengono da culture diverse e che costituiscono ormai una realtà per l'economia regionale;
- 3) rivitalizzare il sistema di sicurezza, formare le figure previste per legge (RLS, RLST, RSPP, ASPP etc.) e promuovere la loro effettiva presenza presso tutte le realtà produttive anche di piccole dimensioni con l'intento di "fare rete" in modo capillare;
- 4) promuovere ed incentivare l'attività di formazione e di prevenzione sui luoghi di lavoro per i lavoratori autonomi; se da un lato, infatti, si registra nel settore dell'edilizia il loro continuo aumento, dall'altro, purtroppo, non sono previsti per essi particolari obblighi formativi dalla vigente normativa. Viene così lasciata ai lavoratori stessi la "facoltà" di formazione in materia di salute e sicurezza con oneri a proprio carico;
- 5) individuare i maggiori rischi in edilizia con specifico riguardo a: cadute dall'alto, uso di piattaforme in quota, "linee vita", interventi manutentivi e impiantistici, viabilità interna ed esterna al cantiere;
- 6) dare impulso alla formazione in cantiere per lo specifico carattere di immediata percezione della stessa;
- 7) promuovere collaborazioni con il mondo accademico e favorire attività di ricerca nello specifico settore dell'edilizia con l'intento di pervenire a soluzioni tecnologiche utili al contenimento degli eventi infortunistici e tecnopatici;
- 8) intervenire in ogni ulteriore ambito coerente con le finalità di cui in premessa.

Art. 2 - Ambiti di collaborazione

3



Le parti si impegnano a sviluppare le predette finalità mediante:

- a. l'individuazione di una o più tematiche e di almeno un obiettivo annuale su cui orientare le attività per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro;
- b. la costituzione di uno o più "tavoli tecnici" aventi la funzione di elaborare specifici progetti relativamente ad interventi di carattere prevenzionale;
- c. la progettazione e lo sviluppo di specifiche campagne di comunicazione mirate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in genere, ed alla sensibilizzazione dei committenti e dei tecnici per attività occasionali o professionali;
- d. la collaborazione con le scuole edili del sistema della bilateralità per la valorizzazione di percorsi formativi e di addestramento degli studenti degli istituti superiori di secondo grado;
- e. la promozione di iniziative come convegni, concorsi, manifestazioni, eventi rivolti ai lavoratori, ai datori di lavoro, ai professionisti e agli studenti prossimi ad entrare nel mondo del lavoro, per favorire la sensibilizzazione e l'acquisizione di corretti comportamenti;
- f. la diffusione di prodotti per la prevenzione e la sicurezza e di "buone prassi" (video, opuscoli, schede informative);
- g. l'effettuazione di interventi in ogni ulteriore ambito coerente con le finalità di cui sopra.

Art. 3 - Modalità attuative del protocollo

Per realizzare le attività sopra descritte le parti si impegnano a rendere disponibili le relative risorse, secondo modalità che saranno concordate in fase di programmazione, in conformità ai criteri ed alle finalità di cui all'art.11, comma 5, del D.Lgs n.81/2008, così come modificato dall'art.9 del D.Lgs 106/2009.

I soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano a mettere a disposizione dei singoli "tavoli tecnici" di progetto le proprie risorse professionali, nonché le proprie competenze di carattere progettuale, organizzativo e operativo per la realizzazione delle attività previste dal presente protocollo compatibilmente con la rispettiva realtà organizzativa.

Art. 4 – Organismi e modalità di riunione

I firmatari del protocollo si riuniranno in seduta plenaria almeno una volta nell'arco dell'anno solare (in linea di massima per la programmazione delle attività e per la rendicontazione delle stesse).

Per meglio coordinare le attività è costituito un gruppo di progetto definito Comitato di Indirizzo così composto:

- quattro componenti per INAIL
- quattro componenti in rappresentanza delle parti sociali regionali.













I "tavoli tecnici" dedicati ai singoli progetti organizzeranno le attività al loro interno secondo principi di flessibilità e autonomia.

Art. 5 – Durata

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale. Al termine di tale periodo sarà automaticamente rinnovato, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti anticipatamente entro tre mesi dalla scadenza.

4

FIRMATARI

- INAIL Direzione Regionale per la Toscana 
- Coordinamento Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali Toscani per la sicurezza sui luoghi di lavoro     
- Comitato Tecnico Paritetico della Toscana 
- ANCE Toscana 
- FILLEA - CGIL 
- FILCA - CISL 
- FENEAL - UIL 
- CNA Toscana 
- Confartigianato Toscana 
- ANIEM Toscana 
- ARCPL Toscana 

Firenze, 23 novembre 2011